



CITTÀ DI OZIERI

Provincia di Sassari

SETTORE III

**SERVIZI ALLA PERSONA , WELFARE E COESIONE SOCIALE
UFFICIO POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA**

BANDO GENERALE DI CONCORSO 2026

**PER L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE ANNUALITÀ 2026**

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO III
SERVIZI ALLA PERSONA, WELFARE E COESIONE SOCIALE**

Vista la L.R. 06.04.1989, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disciplina delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale. **n.141 del 05-03-26**, stante la necessità di provvedere per l'assegnazione in locazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia di proprietà A.R.E.A che di proprietà comunale, che dovessero rendersi disponibili nel territorio del Comune di Ozieri:

RENDE NOTO

1. INDIZIONE BANDO

E' indetto, ai sensi degli artt. 4 e 12 della L.R. 6 aprile 1989, n. 13, come modificata dalla L.R. del 28.05.1990, n 14, il bando di concorso integrativo per l'aggiornamento della vigente graduatoria generale e delle sub-graduatorie (approvata con Determinazione n. 358 del 04/06/2024 – Prot. n. 30153), finalizzata all'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) a canone sociale, destinati alla generalità dei cittadini e alle categorie speciali (anziani, giovani coppie e handicappati) di nuova edificazione o già esistenti, che dovessero rendersi disponibili nel Comune Ozieri nel periodo di vigenza della graduatoria, fatta salva la riserva per specifiche emergenze abitative previste dall'art.14 della L.R. n. 13/89.

2. CHI PUÒ PARTECIPARE.

Al presente concorso possono partecipare:

- **i nuovi aspiranti** all'assegnazione di alloggio ERP;
- **gli iscritti nella graduatoria** generale definitiva per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) che intendono mantenere tale iscrizione;
- gli iscritti a tale graduatoria che abbiano maturato condizioni atte a modificare tale pregresso ordine di iscrizione.

N.B.

Coloro **che sono già iscritti** nella graduatoria definitiva **sono in ogni caso tenuti a rinnovare, a pena di decadenza**, entro i termini del presente bando di concorso integrativo, la domanda di mantenimento della pregressa iscrizione nella graduatoria definitiva, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni soggettive ed oggettive attributive di punteggio mediante presentazione della domanda di partecipazione al presente bando insieme ai relativi allegati

Sia i nuovi aspiranti sia coloro che sono già iscritti ed abbiano maturato le condizioni atte a modificare tale pregresso ordine di iscrizione debbono possedere i requisiti indicati nel successivo articolo 3.

3. REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Può partecipare al concorso per conseguire l'assegnazione di un alloggio residenziale pubblico chi possieda, ai sensi dell' art. 2 della L.R. 13/89, i seguenti requisiti:

- a) **cittadinanza di stato comunitario**;
- b) **cittadinanza di stato extracomunitario**, purché residente da almeno **5 anni nel comune di Ozieri** ed in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno, limitatamente al 10% degli alloggi disponibili.
- c) **residenza anagrafica o attività lavorativa** esclusiva o principale nel Comune di Ozieri salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Si intende per attività principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale.

Ai sensi della L.R. 15 gennaio 1991, n° 7, articolo 2, sono considerati **sardi emigrati**:

- coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;
 - i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana.
- d) **non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale di assegnazione. E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile non sia inferiore a:
 - **45 mq.** per nucleo familiare composto da una o due persone;
 - **60 mq.** per 3 o 4 persone;
 - **75 mq.** per 5 persone;
 - **95 mq.** per 6 persone ed oltre.

Si considera comunque adeguato:

- l'alloggio di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona
 - l'alloggio di almeno due vani, esclusi cucina e servizi quando il nucleo familiare è costituito da 2 persone.
- e) **non titolarità di diritti di cui al precedente punto d) su uno o più alloggi, anche se inadeguati** ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito del comune di Ozieri;
 - f) **assenza di precedenti assegnazioni in proprietà** immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempreché l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;
 - g) **reddito annuo complessivo del nucleo familiare**, determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n° 457, non superiore ad **€ 17.131,00**, come stabilito con deliberazione R.A.S 6/27 del 12/02/2026, fatte salve variazioni da parte delle Giunta Regionale entro i termini di scadenza del presente bando.

Il reddito complessivo del nucleo familiare è dato dalla somma dei redditi imponibili ai fini fiscali di ogni componente, nonché la somma dei redditi di tutti i componenti.

Benché i redditi siano autocertificati, al fine di consentire una maggiore celerità nell'esame delle domande, **si invitano i richiedenti ad allegare copia delle dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare.**

MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO (ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni).

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

*Il reddito complessivo imponibile così ottenuto è diminuito di € 516,45 per ogni figlio a carico e, qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da **lavoro dipendente**, calcolato nella misura del 60%.*

- h) **non aver ceduto**, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice;
- i) **non occupare**, senza le autorizzazioni previste, **qualsiasi immobile**;
- j) **non occupare**, senza le autorizzazioni previste, **un alloggio ERP**;
- k) **non aver occupato**, senza le autorizzazioni previste, un alloggio di ERP dopo il 28/05/2014 anche se successivamente rilasciato nella disponibilità dell'ente gestore. I soggetti che hanno occupato abusivamente un alloggio di ERP non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere **d), e), f), h), i), j), k)** anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando nonché al momento di assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto per quanto riguarda quello relativo al reddito.

L'occupazione senza titolo di un qualsiasi immobile o di un alloggio di ERP in vigenza del presente bando e della successiva graduatoria comporterà l'esclusione dalla stessa.

Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale di cui al presente punto; tale dichiarazione è confermata dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni mediante la sottoscrizione congiunta del modulo di domanda, resa nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000.

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE (ai sensi della L.R. 13/89)

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

Fanno anche parte del nucleo familiare:

- *il convivente more uxorio;*
- *gli ascendenti fino al terzo grado (genitori, nonni, bisnonni);*
- *i discendenti fino al terzo grado (figli, nipoti, bisnipoti);*
- *i collaterali fino al terzo grado (fratelli e sorelle, nipoti figli dei figli, zii paterni e materni);*

*purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio **almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando** di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.*

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare:

- *risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso;*
- *essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati (art. 46 T.U. D.P.R. 28-12-2000, n°445);*
- *essere comprovata dalle risultanze anagrafiche*

4. SUB GRADUATORIE

Appartengono alle particolari categorie di concorrenti, da inserire d'ufficio in apposite sub graduatorie:

- 1) **ULTRASESSANTENNI**: richiedenti che abbiano **superato il 60° anno di età** alla data della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico;

- 2) **GIOVANI COPPIE:** famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie **la cui costituzione è prevista entro un anno** purché i richiedenti vivano in coabitazione, occupino locali a titolo precario o, comunque, dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

Gli alloggi di superficie utile **non superiore a mq 45**, vengono assegnati prioritariamente tra tali due categorie in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al **10%** degli alloggi minimi realizzati.

- 3) **INVALIDI ED HANDICAPPATI:** nuclei familiari nei quali uno o più componenti, siano affetti da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti che comportino una diminuzione delle capacità lavorative da 1/3 e fino a 2/3 (dal 33% al 66%) (invalidi), superiore a 2/3 (uguale o superiore al 67%) (portatori di handicap);

Gli alloggi di superficie utile non superiore a mq 45 vengono assegnati prioritariamente alle prime due categorie in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati.

Gli alloggi collocati al piano terra nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche vengono assegnati prioritariamente alla terza categoria.

5. CONDIZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE ATTRIBUTIVE DI PUNTEGGIO.

Le graduatorie generali di assegnazione sono formate sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive (relative a concorrenti e nuclei familiari) ed oggettive (relative all'abitazione). **I punteggi sono così attribuiti:**

A Condizioni soggettive possedute alla data della presentazione della domanda (massimo 8 punti)			
A.1	Reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, con deliberazione RAS 6/27 del 12/02/2026		Punteggio
	A.1.1	Non superiore a € 1.863,00 annue per persona	Punti 2
	A.1.2	Non superiore a € 3.105,00 annue per persona	Punti 1
A.2	Nuclei familiari composti da cinque o più unità		Punti 1
A.3	Richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico <i>(non cumulabile con A.6)</i>		Punti 1
A.4	A.4.1	Famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla domanda	Punti 1
	<i>Se la condizione non si realizza nei termini indicati il punto sarà revocato ed il nucleo familiare verrà collocato in coda al gruppo del punteggio risultante</i>		
	A.4.2	Famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla domanda	
	<i>In entrambi i casi il punteggio verrà assegnato purché il nucleo familiare viva in coabitazione (anche con la famiglia di origine), occupi locali a titolo precario o dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata</i> <i>(non cumulabile con A.6)</i>		
A.5	A.5.1	Presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3 (dal 33% al 66%) invalidi	Punti 2
	A.5.2	Presenza nel nucleo familiare di persone affette da handicap , formalmente riconosciuto dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 (uguale o superiore al 67%) . <i>(non cumulabili fra loro)</i>	Punti 3
A.6	Emigrati e profughi , nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla domanda. <i>(non cumulabile con A.3 e A.4)</i>		Punti 2
	<i>Punteggio attribuibile solo agli immigrati all'estero.</i>		
A.7	Nuclei familiari monoparentali , famiglie costituite da un solo genitore e uno o più figli minori		Punti 2
B Condizioni oggettive, possedute alla data della presentazione del Bando (massimo 10 punti)			
B.1	Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno due anni , dovuta a		Punteggio
	B.1.1	abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione , (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari), ovvero alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica <i>(non cumulabile con B.1.3 e B.3)</i>	Punti 4

		<i>Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o d'imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per inadempienza contrattuale.</i>	
	B.1.2	coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità <i>(non cumulabile con B.2 e B.3)</i>	Punti 2
	B.1.3	Abitazione in alloggio antigienico , ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi. <i>(non cumulabile con B.1.1 e B.3)</i>	Punti 2
		Situazione di disagio abitativo dovuta a sovraffollamento alla data di pubblicazione del bando	
	B.2.1	Abitazione in alloggio sovraffollato (due persone a vano utile)	Punti 2
	B.2.2	Abitazione in alloggio sovraffollato (tre persone a vano utile)	Punti 3
	B.2.3	Abitazione in alloggio sovraffollato (quattro persone a vano utile)	Punti 4
B.2		Il suddetto punteggio di cui ai punti B.2.1., B.2.2 e B.2.3 verrà attribuito: - dividendo il numero dei componenti del nucleo familiare per il numero dei vani utili indicati nel verbale ASL, il numero risultante verrà arrotondato all'unità superiore; - nella misura di 0,50 al titolare di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell'articolo 2 punto c) della L.R. 13/89 se lo stesso non si impegna, all'atto della domanda, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto fra quelli inclusi nella graduatoria e per il quale l'alloggio sia considerato adeguato <i>(non cumulabile con B.1.2 e B.3.)</i>	
B.3		richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale , di verbale di conciliazione giudiziaria , di ordinanza di sgombero , nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi) <i>(non cumulabile con tutte le altre condizioni oggettive B)</i>	Punti 4

6. RISERVE

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale, anche su proposta del Comune, di riservare sino al 25% degli alloggi da assegnare per far fronte per far fronte a specifiche situazioni di emergenza abitativa, quali:

- a specifiche situazioni di emergenza abitativa esistenti alla data del bando quali:
 - sfratti esecutivi, non intimati per inadempienza contrattuale;
 - sistemazione di emigrati o di profughi.
- alle seguenti condizioni sopravvenute successivamente al termine di scadenza del bando di concorso, valutabili anche in assenza di previa inserzione nella graduatoria generale:
 - donne vittime di violenze in famiglia laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari;
 - pubblica calamità dichiarata dalla competente Autorità;
 - sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, che non siano occupate abusivamente o senza titolo;
 - trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine (su formale richiesta dei Comandi Provinciali di appartenenza);
 - altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

7. CANONE D'USO

Il canone d'uso degli alloggi è stabilito dalla L.R. 06/04/1989, n° 13, come modificata dalla L.R. 28/05/1990, n° 14 e dalla L.R. 05/07/2000, n° 7.

8. MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Le domande di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, devono essere:

- redatte **esclusivamente** sugli appositi moduli che saranno resi disponibili:

- presso l'Ufficio Politiche edilizia abitativa del Settore III – Servizi alla Persona, Welfare e Coesione Sociale del Comune di Ozieri, nella Via Vitt. Veneto, n.11;
- nel Sito Internet www.comune.ozieri.ss.it;
- complete di marca da bollo da € 16,00;
- indirizzate al Comune di Ozieri e trasmesse, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del Bando nel B.U.R.A.S. (B.U.R.A.S. n° 61 del 16-11-2023 - Parte III) con le seguenti modalità:
 - consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Ozieri, nella via Vittorio Veneto, 11;
 - spedizione P.E.C. al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it
 - spedizione per raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Comune di Ozieri
Ufficio Politiche edilizia abitativa
Settore III – Servizi alla Persona, Welfare e Coesione Sociale
Via Vitt Veneto, n°11 - 07014 Ozieri

Nel caso in cui il giorno ultimo di presentazione della domanda dovesse cadere in giorno non lavorativo e/o festivo, la scadenza si intenderà prorogata al primo giorno lavorativo utile.

In caso di spedizione per posta nella busta contenente l'istanza dovrà essere riportato ***"Domanda di partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione di alloggio E.R.P."***

Il Comune di Ozieri non risponde dello smarrimento o di altri imprevisti derivanti da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi o a caso fortuito o di forza maggiore.

Per i lavoratori **emigrati all'estero** il termine per la presentazione della domanda è **prorogato di 60 giorni** per i residenti nell'area europea e di **90 giorni** per i residenti in paesi extraeuropei.

SCADENZA DOMANDE: Le domande devono essere indirizzate al Comune di Ozieri e trasmesse, entro il termine tassativo di **30 giorni** dalla pubblicazione del Bando nel B.U.R.A.S. Per i lavoratori **emigrati all'estero** il termine per la presentazione della domanda è **prorogato di 60 giorni** per i residenti nell'area europea e di **90 giorni** per i residenti in paesi extraeuropei.

RIEPILOGO SCADENZA DOMANDE: (pubblicato sul B.U.R.A.S. n° 16 del 12/03/2026 - Parte III)

- **11/04/2026 per i cittadini residenti in Italia;**
- **11/05/2026 per i residenti nell'area Europea;**
- **10/06/2026 per i residenti in paesi extraeuropei.**

9. CONTENUTO E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA.

La domanda è predisposta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione per cui tutti i componenti del nucleo familiare devono dichiarare che esistono a loro favore i requisiti previsti dalla legge in materia di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica.

A tal fine la domanda **deve essere sottoscritta congiuntamente dal richiedente e da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare.**

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità dei suddetti sottoscrittori.

Per la generalità dei cittadini dovrà essere indicato:

- cittadinanza, residenza del concorrente ed il Comune sede dell'attività lavorativa;
- situazione di famiglia, corredata dai dati personali e reddituali di ciascun componente;

- reddito complessivo del nucleo familiare computato in termini reali, senza le detrazioni e gli abbattimenti di legge che verranno conteggiati dall'ufficio;
- Codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare
- ubicazione e consistenza dell'alloggio occupato;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria.

Per ogni persona di età superiore a 15 anni indicata nella domanda dovrà essere dichiarato:

- L'esatta occupazione oppure la condizione di studente, in cerca di prima occupazione o disoccupato;
- Se lavoratori dipendenti o pensionati il reddito imponibile risultante dal modello **CU** (Certificazione Unica), **UNICO** o **730** (se presentato) relativo all'intero anno solare precedente la presentazione della domanda (anno 2024);
- Se lavoratori autonomi il reddito imponibile risultante dalla denuncia dei redditi relativi all'intero anno solare precedente la presentazione della domanda (anno 2024);

Casi particolari:

- Per i redditi per i quali non è previsto il modello CU (esempio collaboratrici familiari) dovrà essere indicato comunque l'importo del reddito totale percepito nell'anno solare precedente la presentazione della domanda;
- per i titolari di pensione non imponibile (invalidità civile, pensione sociale, assegno di sostentamento) dovrà essere indicata l'appartenenza a tale categoria affinché si possano applicare le agevolazioni previste per i redditi esenti;
- nel caso di coniuge separato dovrà essere indicato l'importo annuo dell'assegno di mantenimento ricevuto e specificato se percepito per sé o per i figli. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale i dati devono essere comunque indicati, con riserva di presentare successivamente la sentenza di separazione e la relativa omologazione del Tribunale.

La presentazione di domande incomplete (mancanti di firme, bollo, documentazione sui redditi, situazioni non autocertificabili, consenso al trattamento dei dati, ...) ne comporterà l'esclusione, se non regolarizzate nei termini assegnati in sede di istruttoria.

La dichiarazione mendace comporterà l'esclusione dalla graduatoria, salva l'applicazione della legge penale.

10. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda dovrà essere debitamente compilata **in ogni sua parte** con particolare attenzione all'obbligo:

- da parte di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare di sottoscrivere la domanda;
- per la generalità dei richiedenti, di allegare:
 - copia del documento di riconoscimento in corso di validità di ogni dichiarante;
 - copia della dichiarazione dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare (Modello CU, Mod. 730, Modello Unico, certificato di pensione) relativo **all'anno 2024**;
 - la relativa documentazione per le situazioni che non possono essere autocertificate.

Per le **categorie speciali**, oltre a tutti i documenti richiesti per la generalità dei cittadini, deve essere comprovata l'appartenenza a tale categoria dichiarando in autocertificazione o allegando la seguente documentazione:

a) FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE:

- **formatasi non oltre due anni prima della data della domanda:** indicare la data e, nel caso di non residenti ad Ozieri, il comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio;

- **previsione di costituzione entro un anno dalla data della domanda:** autocertificazione della volontà di costituire un nuovo nucleo familiare e documentazione relativa al reddito di ciascuno dei dichiaranti (Allegato 1)
- In entrambi i casi **idonea documentazione atta a dimostrare che il richiedente viva in coabitazione**, anche con la famiglia di origine, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non possedere alcuna sistemazione abitativa adeguata.
- Nel caso la costituzione del nucleo familiare non si realizzi nei termini indicati, Il punteggio assegnato sarà **revocato** ed il richiedente collocato in coda al gruppo del punteggio risultante

b) PORTATORI DI HANDICAP E INVALIDI:

- copia del certificato attestante l'handicap e l'invalidità rilasciato dalla competente autorità sanitaria; verranno valutate unicamente le certificazioni recanti specifica indicazione di **diminuzione della capacità lavorativa e relativa attribuzione di percentuale di invalidità**.

c) CITTADINI EXTRA COMUNITARI:

- compilazione del quadro A) della domanda attestante la titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno **almeno biennale** (art. 40, comma 6, D.Lgs.286/98) e/o di svolgere regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, dichiarazione di residenza nel comune di Ozieri **da almeno 5 anni alla data del bando**.

d) EMIGRATI E PROFUGHI:

- Se emigrato: copia conforme all'originale del certificato dell'autorità consolare oppure, in mancanza dell'attestato del Consolato, autocertificazione relativa al proprio stato di emigrato;
- se profugo: certificato rilasciato dalla Prefettura attestante lo stato di profugo.

e) CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO DAL PUNTO DI VISTA IGIENICO-SANITARIO:

- **Per l'alloggio improprio** (*nucleo familiare che abita da almeno 2 anni in alloggio impropriamente adibito ad abitazione ovvero in alloggio inadatto per condizioni statico strutturali ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica*):
 - originale o copia conforme all'originale del **certificato della A.S.L.** recante la descrizione sommaria degli ambienti di cui si compone l'alloggio e le sue condizioni igienico-sanitarie e statico-strutturali;
 - originale o copia conforme all'originale del certificato della Pubblica amministrazione comprovante la sistemazione precaria derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità o d'imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.
- **Per l'alloggio antigenico** (*nucleo familiare che abita da almeno 2 anni in alloggio antigenico, privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità non eliminabile con normali interventi di manutenzione*) :
 - originale o copia conforme all'originale del **certificato della A.S.L.** recante la descrizione delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, la presenza o meno dell'umidità permanente o diffusa, la specificazione se questa sia dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità e se sia eliminabile con normali interventi di manutenzione;
- **Per l'alloggio sovraffollato:**
 - Certificato dell'Autorità competente (ASL) recante la descrizione degli ambienti di cui è composto l'alloggio con relativi mq. per ambiente o vano e dichiarazione di sovraffollamento, unitamente alla copia della planimetria dell'alloggio occupato

f) SFRATTO:

- copia del provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, del verbale di conciliazione giudiziaria che non siano ancora stati eseguiti alla data del bando.

g) RILASCIO DELL'ALLOGGIO:

- copia dell'ordinanza di sgombero non ancora eseguito alla data del bando, o del provvedimento di collocamento a riposo e dichiarazione del datore di lavoro di richiesta di rilascio alloggio di servizio.

h) SEPARAZIONE:

- copia della sentenza omologata di separazione.

i) FAMIGLIA MONOPARENTALE:

- **copia della sentenza** omologata di separazione (se ricorre il caso).

l) TITOLARE DI DIRITTI DI PROPRIETÀ, USUFRUTTO, USO O ABITAZIONE SU UNO O PIÙ ALLOGGI:

- calcolo del valore locativo dell'alloggio.

m) ALTRO:

- ogni altro documento che il richiedente ritenga necessario produrre.

L'omessa presentazione anche di uno solo dei predetti documenti, comporterà la non attribuzione del punteggio relativo.

11. ISTRUTTORIA, CONTROLLI, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, RICORSI.

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n° 445/2000 il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti. Ferme restando le denunce alle autorità competenti e le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o la falsità dei documenti presentati, il richiedente decade dal beneficio eventualmente ottenuto. I nominativi dei richiedenti assegnazione alloggio di ERP potranno essere inviati agli organi territoriali preposti ai controlli previsti dalle leggi vigenti.

Il Comune procederà:

- all'**istruttoria**, verificando la completezza e la regolarità di quanto dichiarato in domanda nonché della presenza della documentazione richiesta;
- ai **controlli** delle condizioni relative ai redditi ed all'impossidenza di alloggi dichiarate in domanda;
- all'**esclusione** per le domande nelle quali siano individuate omissioni non regolarizzate ed all'applicazione delle procedure previste dalla Legge per le domande nelle quali si riscontrassero dichiarazioni non veritiere;
- all'**attribuzione del punteggio** spettante in base a quanto dichiarato ed ai documenti presentati;
- alla formazione della **graduatoria provvisoria** (elenco in ordine alfabetico sulla base del punteggio attribuito), ovvero degli eventuali motivi di esclusione, che sarà:
 - pubblicata per **30 giorni all'albo pretorio on-line e sul Sito Internet del Comune** con le modalità previste a tutela della trasparenza e della riservatezza dei richiedenti;
 - resa disponibile presso l'Ufficio Politiche edilizia abitativa del Settore Politiche Sociali per essere visionata dagli aventi diritto previo avviso sul sito del Comune e notizia attraverso la stampa locale.
 - Pubblicata presso la sede A.R.E.A. di Sassari;

La graduatoria provvisoria indicherà, oltre ai dati dei richiedenti ed il punteggio totale conseguito da ciascuno, i motivi dell'eventuale esclusione e le modalità e i termini per le opposizioni ai fini della formazione della graduatoria definitiva.

Ai lavoratori emigrati sarà data notizia mediante lettera raccomandata della pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita nella stessa.

Contro la graduatoria provvisoria gli interessati potranno presentare **opposizione**:

- entro i **30 giorni** successivi alla data di pubblicazione per i residenti in Italia;
- entro i **60 giorni** successivi alla data di ricevimento della raccomandata per i lavoratori emigrati all'estero con le stesse modalità previste per la presentazione delle domande (articolo 9 del presente bando).

Gli interessati hanno facoltà di allegare all'opposizione eventuale documentazione integrativa a quella già presentata precisando **che non sono valutabili** i documenti ed i certificati che gli stessi avrebbe **potuto e dovuto** presentare nei termini previsti dal bando.

Il ricorso presentato oltre i suddetti termini sarà dichiarato inammissibile.

- Esaurito l'esame delle opposizioni, previo sorteggio in pubblica seduta tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, verrà formulata la **graduatoria definitiva**.
- La graduatoria definitiva, dopo l'**approvazione** con apposito atto dirigenziale, sarà pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituirà **provvedimento definitivo** che resterà valida fino a pubblicazione di una nuova graduatoria.
- La graduatoria definitiva potrà essere modificata qualora il Comune accerti la sopravvenuta mancanza di alcuno dei requisiti richiesti per l'assegnazione o la non veridicità delle dichiarazioni circa le condizioni di priorità a suo tempo poste a base della collocazione in graduatoria.
- Fino all'approvazione della graduatoria definitiva e delle relative sub graduatorie, gli alloggi verranno assegnati sulla base della graduatoria vigente o, in presenza di condizioni oggettive gravi o molto gravi, sulla base della graduatoria in corso di formulazione.

12. STANDARD E MODALITA' DI SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI.

Gli alloggi saranno assegnati in corrispondenza della composizione numerica dei nuclei familiari degli assegnatari, **evitando eccedenze superficiali rispetto agli standard abitativi regionali**.

Assegnazioni in deroga sono tuttavia ammesse qualora le caratteristiche dei nuclei familiari dei concorrenti non consentano, a giudizio congiunto del Comune e dell'Ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

La scelta degli alloggi è compiuta dagli assegnatari, o da persona delegata, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria e nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

I concorrenti individuati possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione (esempio presenza di barriere architettoniche in alloggio assegnato a persone affette da menomazioni di qualsiasi genere (come individuate all'articolo 5 punto A5), numero di camere che, in base alla composizione del nucleo familiare, darebbero luogo ad una situazione di sovraffollamento (come previsto all'articolo 5 punto B2).

In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, l'assegnatario decade dall'assegnazione e, pur rimanendo inserito nella graduatoria, potrà essere convocato in successivo momento allo scorrere della stessa.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni o, se si tratta di lavoratore emigrato all'esterno, entro sessanta giorni dalla consegna salvo proroga da concedersi dal Comune a seguito di motivata istanza.

Qualora si tratti di alloggio di risulta, lo stesso deve essere occupato stabilmente entro e non oltre tre giorni dalla consegna.

L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione.

13. TUTELA DATI PERSONALI.

Tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e in applicazione dell'art 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Le graduatorie provvisoria e definitiva, contenenti il punteggio totale assegnato verranno rese disponibili per essere visionate dagli aventi diritto, o da persona formalmente delegata, presso l'ufficio Politiche Edilizia Abitativa del Settore III Servizi alla Persona, Welfare e Coesione Sociale rivolgendosi al responsabile del procedimento.

14. PUBBLICAZIONE DEL BANDO E INFORMAZIONI SULLE MODALITA'PER IL REPERIMENTO DELLA MODULISTICA

Copia integrale del Bando, unitamente al "Modulo di domanda" e all'Allegato 1) "Dichiarazione di voler contrarre matrimonio e/o di convivenza" è:

- pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di Ozieri per 30 giorni consecutivi;
- inserito sul sito web del Comune all'indirizzo: www.comune.ozieri.ss.it dal quale è liberamente scaricabile.
- inviato alla sede dell'A.R.E.A. – Distretto di Sassari;
- disponibile presso l'Ufficio Politiche edilizia abitativa del Settore III - Politiche di Coesione Sociale del Comune di Ozieri, nella Via Vitt. Veneto, n.11 – mail: amministrativoservizisociali@comune.ozieri.ss.it. Tel. 079/781257-60.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all'ufficio Politiche Edilizia Abitativa del Settore III Servizi alla Persona, Welfare e Coesione Sociale del Comune di Ozieri (2° piano) nei giorni dal martedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

15. NORME FINALI.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rimanda alla L.R. n° 13/1989 e ss.mm.ii. ed alla normativa vigente in materia.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Francesca Scodino

La Responsabile del Settore III

Servizi alla Persona,

Welfare e Coesione Sociale

Dott.ssa Alessandra Zoroddu

Normativa:

- L.R. 6 aprile 1989, n° 13;
- Delibera G. R. 5 dicembre 1989, n° 46/26;
- L.R. 13 aprile 1990, n° 6;
- L.R. 28 maggio 1990, n° 14;
- L.R. 30 agosto 1991, n° 32;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196;
- L.R. 3 luglio 2003, n° 7;
- L. R 7 agosto 2007, n° 8;
- L.R. 14 maggio 2009, n° 1;
- Delibera G. R. 10 dicembre 2013, n° 52/23;
- L. 23 maggio 2014, n° 80, di conversione della D.L. 28 marzo 2014, n° 47;
- Delibera G.R. 10 marzo 2015 n° 9/38.